



Unione di Comuni
valdarno e valdisieve

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' CAVA DI RISCAGGIO – REGGELLO
DITTA ITALBUILD S.R.L.
PRESCRIZIONI

Dal punto di vista delle EMISSIONI IN ATMOSFERA, l'Amministrazione Provinciale di Firenze prescrive quanto segue:

Poiché dall'attività si origineranno emissioni di polveri diffuse la Ditta dovrà presentare, tramite lo sportello unico per le attività produttive del Comune di competenza, domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, rispettando quanto previsto all'Allegato V, Parte I alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006 e applicando inoltre quanto previsto dalla D.G.P. n. 213 del 03/11/2009 "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti".

In particolare la domanda dovrà essere corredata da:

1. Individuazione delle sorgenti emissive presenti nel sito industriale legate alle lavorazioni effettuate.
2. Predisposizione di uno schema a blocchi, nel quale siano riportati tutti i processi (compreso quelli dovuti agli agenti atmosferici), i controlli applicati, le tipologie di movimentazione (camion, nastri trasportatori, ruspe, ecc.) e i punti dei processi in cui sono effettuati tali spostamenti di materiale, le dimensioni del materiale (mm) e i flussi trattati nei processi (Mg/h),
3. Predisposizione di una tabella riassuntiva come qui sotto riportata:

Attività	Riferimento	Parametri e mitigazione	Fattore di emissione	Quantità	Emissioni e media oraria
Totale emissione oraria					

4. Predisposizione di una scheda tecnica di riepilogo contenente le informazioni principali, ovvero:
 - i. l'attività considerata,
 - ii. il riferimento specifico per il calcolo dell'emissione o la scelta del fattore di emissione,
 - iii. i parametri eventualmente necessari per il calcolo,
 - iv. le mitigazioni previste e la loro efficienza
 - v. il fattore di emissione risultante
 - vi. l'emissione media oraria associata all'attività.
 - vii. i calcoli effettuati che hanno portato a quel valore di emissione oraria
5. Tavole e planimetrie in cui sia evidenziato il percorso effettuato dai mezzi in entrata e in uscita all'impianto ed inoltre il posizionamento degli eventuali splinker che verranno messi.

La relazione tecnica presentata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, e la documentazione sopra richiesta, dovrà essere implementata inoltre valutando i valori di $PM_{2,5}$. Si ricorda infine che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è propedeutica all'attività di escavazione.

Dal punto di vista della COMPATIBILITA' DELLA ATTIVITA' ESTRATTIVA CON GLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.A.I., l'Autorità di Bacino del Fiume Arno prescrive quanto segue:

In fase di predisposizione del progetto definitivo dovranno essere eseguite verifiche di stabilità, sia nelle condizioni attuali, che in fase di scavo e nello stato di ripristino, per la valutazione dei coefficienti di sicurezza, e che venga realizzato un adeguato sistema di regimazione idraulica che allontani le acque meteoriche e le acque provenienti da monte, che sia in grado di intercettarle, e recapitarle in idoneo ricettore, allo scopo di evitare fenomeni di ristagno e/o ruscellamento incontrollato, capaci di aggravare successivamente le condizioni di stabilità generale, in quanto risulta necessario che non venga aumentata la pericolosità delle aree interessate (art. 18 NTA PAI) e che non vengano aggravate le condizioni esistenti (art. 22 NTA PAI)

Dal punto di vista della COMPATIBILITA' AMBIENTALE, l'ARPAT prescrive quanto segue:

1. SUOLO E SOTTOSUOLO

1.1. Esecuzione di scavi al di sotto di due linee elettriche Enel esistenti:

Si lascia agli Enti competenti la valutazione della fattibilità

1.2. Scavo nella "zona di alleggerimento" composta esclusivamente da materiale detritico scavato durante i precedenti lavori di coltivazione (antecedente alla riattivazione del 2002).

Si rimanda agli Enti competenti la valutazione sulla natura giuridica di tale materiale detritico.

1.3. Intervento di disaggio del fronte nord per motivi di sicurezza e richiesta di inserimento dei quantitativi di materiale scavato nel computo generale dei volumi.

Si lascia agli Enti di competenza la valutazione in merito all'intervento di disaggio; relativamente al quantitativo di materiale scavato per tale intervento si prende atto di quanto riportato nella documentazione presentata, ovvero che tale quantitativo è pari a 530 m³ e sono già inclusi nei 254.200 m³ di scavo precedentemente stimati per l'intera cava.

1.4. Indicazioni prescrittive.

1.4.1. *Gli interventi di scavo dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche geotecniche e strutturali dell'area, eseguendo costanti controlli sulla stabilità dei fronti.*

1.4.2. *Dovranno essere eseguite costanti verifiche sulla stabilità del materiale utilizzato per il ripristino morfologico della cava;*

2. AMBIENTE IDRICO

2.1. *Qualsiasi modifica (quantitativa e/o qualitativa) al regime idrico superficiale e/o sotterraneo dovrà essere immediatamente segnalata al Comune e ad ARPAT e dovranno essere indicate le azioni volte a evitare tali modifiche.*

2.2. *Indipendentemente dall'uso a loro riservato, le singole emergenze idriche e/o pozzi dovranno essere conservate/i come tali e l'attività di escavazione non dovrà interferire con il loro regime di portata o livello freatico.*

2.3. *Qualora ciò dovesse accadere dovranno essere immediatamente interrotte le attività di escavazione, dandone comunicazione al Comune di Reggello e ad ARPAT con proposta di interventi.*

2.4. *Si dovrà procedere al costante mantenimento della funzionalità della rete di regimazione delle acque di dilavamento, per tutta l'area di cava.*

3. ATMOSFERA

3.1. Giornate lavorative all'anno.

Deve essere precisato il numero di giorni lavorativi/anno considerati, visto che in alcune parti della Relazione si fa riferimento a 220 d lavorativi/anno (pag. 20 – 21) mentre a pag. 22 - 25 e 31 il riferimento è a 50 d lavorativi/anno.

Si ritiene necessario un chiarimento su tale aspetto, che va ad influire sulla determinazione dell'emissione annua.

3.2. Valutazione emissione totale.

3.2.1. Viene utilizzata la tabella 19 delle Linee Guida provinciali, considerando un "concentramento dell'attività estrattiva in un periodo di circa 50 d/anno". Considerando poco attendibile un'attività estrattiva da effettuare per soli 50 d/anno e visto quanto evidenziato al punto precedente, deve essere rivista la tabella delle Linee Guida provinciali per la valutazione delle emissioni in base al numero di giorni di attività svolta.

3.2.2. Per il corretto utilizzo delle tabelle relative all'emissione totale deve essere precisata anche la distanza del recettore critico che in base a quanto riportato nella Relazione varia da 100 m a 80 m.

3.3. Sistema di monitoraggio.

3.3.1. Dovrà essere presentato un accurato sistema di monitoraggio da effettuare sui recettori sensibili individuati, con esecuzione di misure di bianco (ante-operam) da eseguire prima dell'inizio dell'attività in oggetto.

3.3.2. La durata della rilevazione per la misura del "bianco" dovrà essere di due settimane ed entro le due settimane successive dovrà essere inviato, ad ARPAT ed al Comune di Reggello, il rapporto di tale rilevazione.

3.3.3. Dovrà poi essere effettuato un monitoraggio delle polveri nel corso dell'attività secondo modalità che verranno definite in relazione alla presenza di recettori sensibili ed ai risultati del campionamento di "bianco".

3.3.4. Per quanto riguarda l'uso di strumentazione varia (es. fotometri portatili a deviazione di luce laser) per la misura delle concentrazioni del PM10 si precisa che la stessa dovrà essere effettuata unicamente con i metodi indicati nell'Allegato 6 del Dlgs. n. 155/2010 ovvero il metodo ufficiale (norma UNI EN 12341) o metodi equivalenti secondo la legge.

3.3.5. Si precisa infine che le Linee Guida provinciali a cui si fa riferimento sono state elaborate e caratterizzate secondo i riferimenti all'AP-42 dell'US-EPA e pertanto costituiscono un modello concettuale consolidato e abbondantemente verificato e validato.

3.4. Opere di mitigazione sulle emissioni in atmosfera.

3.4.1. Si ribadisce la necessità che le opere di mitigazione vengano attuate sempre, durante tutte le fasi di attività della cava compresa quella di preparazione dell'area, considerata la presenza di recettori sensibili molto vicini e l'emissione totale di PM10.

3.4.2. Relativamente alle opere di mitigazione individuate la ditta dichiara di non voler installare un contatore per l'indicazione dei quantitativi di acqua utilizzati e dei tempi di bagnatura delle strade di accesso alla cava. Si ribadisce la necessità che comunque, anche senza il contatore, i quantitativi di acqua utilizzati per la bagnatura delle strade di accesso alla cava e per i piazzali e le strade di servizio della stessa siano documentati e annotati, con cadenza settimanale, su registro da tenere presso gli uffici di cava.

3.5. Indicazioni prescrittive relative alle emissioni in atmosfera durante l'attività di coltivazione e ripristino ambientale della cava in oggetto.

- 3.5.1. bagnatura del vaglio (come indicato nella Relazione);
- 3.5.2. bagnatura delle piste di cantiere, della strada di accesso alla cava e dei piazzali di lavorazione almeno 2 volte al giorno, durante l'attività di lavorazione, in assenza di precipitazioni (come riportato nella Relazione) e comunque quando il fondo stradale possa dar luogo a risollevarsi di polvere durante il transito dei mezzi;
- 3.5.3. registrazione dei consumi di acqua e delle durate dell'attività di bagnatura sulle strade di accesso non pavimentate, da registrare su apposito registro da tenere in cava a disposizione degli Enti di controllo; il posizionamento dell'impianto mobile di frantumazione in cava, per tutte le varie fasi di avanzamento, non dovrà creare problematiche/lamentevoli da parte di recettori sensibili, anche non considerati in quanto presentati, per produzione di polveri diffuse;
- 3.5.4. razionalizzazione delle zone di carico dei materiali per minimizzare lo spostamento degli stessi all'interno della cava;
- 3.5.5. nelle operazioni di movimentazione dei materiali in cava, i mezzi di trasporto dovranno effettuare le operazioni di carico e scarico assicurandosi che l'altezza di caduta dei materiali sia la minima possibile, evitando qualsiasi forma di sollevamento di polveri;
- 3.5.6. uso di camion con chiusura del carico tramite copertura telonata durante le movimentazioni, sia su strada asfaltata che non asfaltata;
- 3.5.7. limitazione della velocità di transito dei mezzi (10 km/h, come indicato nella Relazione sulle emissioni in atmosfera) in entrata ed uscita dalla cava e in movimentazione interna;
- 3.5.8. periodico rinnovo delle massicciate stradali (come riportato nella Relazione);
- 3.5.9. dovranno essere adottati i provvedimenti proposti in modo da contenere all'interno del perimetro di cava la ricaduta delle polveri diffuse. Qualora la diffusione delle polveri si propagasse all'esterno dell'area di cava creando problematiche di inquinamento atmosferico verso i recettori sensibili, la ditta dovrà immediatamente interrompere le operazioni in corso adottando i provvedimenti del caso;
- 3.5.10. nel caso in cui dovessero presentarsi osservazioni/lamentevoli dal recettore monitorato e/o da altri recettori dovrà essere presentata una nuova valutazione;
- 3.5.11. qualora gli edifici disabitati dovessero mutare la propria condizione dovrà essere effettuata una nuova valutazione d'impatto;
- 3.5.12. il report di monitoraggio dovrà essere inviato, con cadenza almeno annuale, al Comune di Reggello e ad ARPAT con gli esiti del monitoraggio eseguito ed una valutazione critica di quanto rilevato.

4. AGENTI FISICI (RUMORE)

- 4.1. L'efficacia della barriera deve essere verificata tenendo conto di una piena funzionalità del macchinario, ovvero senza includere a monte una pesatura temporale. La percentuale di funzionamento di una macchina deve essere utilizzata per la verifica del limite di immissione assoluto e di emissione, invece per la valutazione del limite di immissione differenziale deve essere tenuto di conto del "massimo disturbo", quindi del massimo livello prodotto durante la lavorazione.
- 4.2. Non è chiaro se nella stima è stato considerato il contributo della facciata del ricettore, stimabile in 3 dB.
- 4.3. I livelli attesi ai ricettori, tenuto conto anche dell'effetto suolo, risultano sottostimati di almeno 6 dB. Al ricettore possiamo attenderci circa 63 dBA, con un tale livello in facciata,

visto il livello di rumore residuo "individuato" (53,2 dBA), si può ragionevolmente ipotizzare il superamento del limite di immissione differenziale in ambiente abitativo.

- 4.4. Al fine di garantire il rispetto del limite deve essere individuato un frantumatore meno rumoroso (115 dBA) di quello indicato nella presente relazione, e normalmente disponibile sul mercato.
- 4.5. Nel caso in cui dovessero presentarsi osservazioni/lamentele dal recettore monitorato e/o da altri recettori dovrà essere presentata una nuova valutazione.
- 4.6. Qualora gli edifici disabitati dovessero mutare la propria condizione dovrà essere effettuata una nuova valutazione d'impatto;

5. MISURE DI MITIGAZIONE

5.1. Localizzazione spaziale del vaglio mobile rispetto al recettore più prossimo.

La localizzazione del vaglio mobile all'interno della cava non dovrà recare disturbo (impatto acustico) ai recettori sensibili.

5.2. Modalità di movimentazione dei fanghi dall'interno delle vasche per localizzazione temporale affinché gli stessi siano palabili.

- 5.2.1. I fanghi delle vasche di decantazione dell'area impianti dovranno essere gestiti ai sensi della Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e non potranno essere lasciati asciugare sul piazzale di cava a meno che lo stesso sia impermeabile e sia corredato da un sistema di regimazione delle acque meteoriche di dilavamento con convogliamento delle stesse nel sistema di trattamento acque dell'area impianti.
- 5.2.2. I fanghi delle vasche di decantazione dell'area di coltivazione attiva potranno essere stoccati e utilizzati per la commercializzazione o per il riempimento finale della cava, come indicato nella Relazione a pag. 51, ma deve essere indicato il luogo di stoccaggio su planimetria (già richiesto con contributo istruttorio ARPAT del 14/09/2012 e non indicato) specificando se tale luogo rimarrà lo stesso per tutta la durata dell'attività estrattiva. Si precisa inoltre che tali fanghi dovranno rispettare i tempi previsti per i depositi temporanei affinché non vadano a costituire deposito di rifiuti ai sensi della normativa vigente.
- 5.2.3. Il luogo di stoccaggio dei fanghi delle vasche di decantazione dell'area di coltivazione attiva dovrà essere dotato di sistema di regimazione delle acque di "percolazione" dei fanghi stessi (ad es. "arginelli in terra" come indicato nella Relazione) affinché non si abbia dispersione incontrollata delle acque nell'area di cava e quindi nel reticolo delle acque superficiali.

6. MONITORAGGIO

- 6.1. Nel caso in cui dovessero presentarsi osservazioni/lamentele da terzi per le attività di lavorazione in cava dovrà essere presentata al Comune e ad ARPAT una valutazione che consideri nuovi sistemi di monitoraggio e/o nuove opere di mitigazione.
- 6.2. Il report del monitoraggio (su polveri diffuse e rumore) dovrà essere inviato, con cadenza almeno annuale, al Comune di Reggello e ad ARPAT con gli esiti del monitoraggio eseguito ed una valutazione critica di quanto rilevato.

7. ULTERIORI PRESCRIZIONI

- 7.1. *Il frantoio mobile, previsto in cava, dovrà lavorare i soli materiali oggetto di coltivazione.*
- 7.2. *Le zone di stoccaggio dei differenti accumuli di deposito temporaneo (stabilizzato, misto cava, fanghi e altri materiali fini raccolti durante le operazioni di pulizia e manutenzione) dovranno essere ben separati gli uni dagli altri e distinguibili per tutte le fasi di avanzamento dell'attività estrattiva.*
- 7.3. *Quanto definito come "fanghi e altri materiali fini raccolti durante le operazioni di pulizia e manutenzione", che si ritiene corrisponda ai limi eventualmente accumulati nell'area di lavorazione (area impianti), dovrà essere trattato come rifiuto, ai sensi della Parte IV del D.lgs. 152/06, e smaltito come tale.*

8. CONCLUSIONI ARPAT

- 8.1. *Relativamente al procedimento di cui alla L.R. 10/2010 di Verifica di assoggettabilità, si ritiene che, relativamente alla possibilità di prosecuzione dell'attività di gestione della cava, il procedimento possa chiudersi senza l'attivazione della VIA, che, peraltro, potrebbe non fornire ulteriori elementi valutativi.*
- 8.2. *Riguardo gli aspetti progettuali presentati, si ritiene che l'attività non possa essere autorizzata nelle condizioni formulate dal proponente, ma che, in tale procedimento, debbano essere apportate le seguenti modifiche:*
- 8.3. *per le polveri diffuse si ritiene che un'emissione totale dell'attività (fasi di coltivazione), con l'abbattimento prodotto dagli interventi di mitigazione, pari a 1.300 g/h e lo svolgimento dell'attività, per recettori così vicini (80- 100 m), risulta difficilmente compatibile considerando un numero ragionevole di giornate lavorative l'anno da autorizzare, fatto salvo che il proponente non richieda un'autorizzazione all'esercizio circoscritta a soli 50 d/anno.*
- 8.4. *per l'impatto legato al rumore prodotto dalle attività svolte in cava si evidenzia che così come presentato il progetto non risulta compatibile e che, come riportato al precedente punto 4, al fine di garantire il rispetto del limite deve essere individuato un frantumatore meno rumoroso (115 dBA) di quello indicato nella presente relazione, normalmente disponibile sul mercato.*
- 8.5. *Soltanto previo recepimento delle condizioni sopra riportate, relativamente all'impatto prodotto dalle polveri diffuse e dal rumore, questa Agenzia potrà eventualmente emettere parere favorevole nell'ambito dei procedimenti ai sensi della L.R. 78/98, cui si rimanda anche per la valutazione del Piano di gestione delle acque meteoriche e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.*

9. UNIONE DI COMUNI

9.1. Flora e fauna

In merito al procedimento e all'analisi degli elaborati, premesso che :

1. *si ritiene quanto indicato nel precedente parere (allegato in copia) e nelle "indicazioni in merito alle attività estrattive (ver.4/2011)" corretto e che pertanto le due cave dovrebbero essere considerate come un unico intervento.*
2. *trattandosi di due aziende ben distinte una delle quali in liquidazione, una delle istanze non può essere penalizzata a causa delle esigenze dell'altra.*

3. la mancanza di parte dei dati relativi alla cava S.A.C. Guerri, ha impedito alla Ditta Italbuild s.r.l. di rispondere compiutamente alle integrazioni.

Si ritiene, visto quanto indicato dalla Italbuild in merito all'attività estrattiva, produttiva, organizzazione di cantiere ecc, nella relazione iniziale e nelle successive integrazioni del luglio 2012, che non sia necessario procedere alla valutazione d'impatto ambientale.

Per quanto detto al punto 1, qualora la Ditta S.A.C. Guerri proceda nell'integrazione dei dati richiesti al fine di concludere la relativa istruttoria, viste anche la maggior estensione e la maggior attività estrattiva, si ritiene che la realizzazione dello studio dovrà tener conto dei dati di previsione degli elaborati della ditta Italbuilt s.r.l.e di quelli reali relativi alla attività in essere.

9.2. Considerazioni geologico ambientali

9.2.1. Materiali detritici

Le considerazioni prodotte nelle integrazioni sono sufficienti a dimostrare che il detrito presente sui gradoni non costituirà pericolo per la sicurezza in cantiere in quanto verrà opportunamente rimosso in zona pianeggiante al di fuori dell'area di escavazione.

Per quanto riguarda lo sviluppo della sezione C'' – C', si nota che alla sua massima espansione il profilo della attività estrattiva andrà ad interessare una zona di versante immediatamente sottostante il contatto della Pietraforte con la formazione di Sillano; tale formazione per le sue scarse caratteristiche geotecniche potrebbe dar luogo a medio e lungo termine a smottamenti con pericolo per gli operatori.

Si imponga dunque, in sede di rilascio di autorizzazione all'escavazione, un più approfondito studio sulla esatta localizzazione del suddetto contatto litostratigrafico in modo da progettare adeguate opere di contenimento sul versante alla sommità dei gradoni.

9.2.2. Intervisibilità

Dalla mappa di intervisibilità si distinguono chiaramente le aree che dopo l'ampliamento dell'attività estrattiva saranno maggiormente interessate da un aumento di visibilità della cava stessa.

Queste località si concentrano in prossimità del poggio Costerelle , poggio Maccherino e Cuvigliano e per la stragrande maggioranza si riferiscono alla sola corona superiore della cava alla massima espansione; **data la scarsità abitativa di queste aree si potrebbero imporre, in fase di rilascio di autorizzazione alla coltivazione, opere di mitigazione visiva laddove possibile ed anche in fasi avanzate della coltivazione, in particolar modo lungo i tratti di SR 69 prossimi all'accesso all'attività estrattiva.**

9.2.3. Acque superficiali e polveri

Per quanto concerne le acque superficiali, dalla documentazione progettuale risultano ben articolate tutte le opere di regimazione e sufficienti per evitare ristagni e dilavamenti eccessivi sulle aree di cantiere.

Per l'emissione di polveri, considerata la loro massima produzione in fase di escavazione, non si ravvisano ulteriori precauzioni da prendere oltre le già più che cautelative prescrizioni descritte nelle conclusioni di ARPAT, in quanto che il contenuto naturale in acqua nella roccia nel fronte di cava ne limita la produzione in questa fase.

Particolare attenzione dovrà comunque essere posta nel mantenimento dell'efficacia dei dispositivi lava-ruote dei mezzi pesanti in uscita dall'area di cava, al fine di non compromettere la circolazione veicolare lungo la SR 69, soprattutto nei mesi estivi e/o siccitosi.

10. CONCLUSIONI UNIONE DI COMUNI

Visto quanto sopra (pareri enti competenti e dell'ufficio associato dell'Unione) si ritiene di non assoggettare a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 43 comma 2 della l.r. 10/2010 il progetto di coltivazione del sito ubicato in loc. Riscaggio, comune di Reggello (fi), presentato dalla Ditta Italbuild s.r.l. in data 05.04.2012 prot. 222/9 (comprensivo di integrazioni presentate in data 11/07/2012 prot. 4385/9 ed in data 28/01/2013 prot. 827/9).

La non assoggettabilità è stata valutata in funzione di:

- 50 g/anno di attività estrattiva
- distanza del recettore critico di 100 metri
- utilizzo di un frantumatore meno rumoroso (115 dBA) di quello indicato nella presente relazione, normalmente disponibile sul mercato.
- quanto indicato ai punti 4.5 e 4.6
- quanto indicato negli elaborati che identifica gli effetti sull'ambiente come contenuti entro termini di legge o reversibili/trascurabili.

Variazioni in merito a quanto sopra elencato comporterà necessariamente un nuovo procedimento di valutazione.

L'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni indicate nei punti da 1 a 9.



Il Responsabile del Procedimento

Geom. Mauro Bonatti



I Tecnici Incaricati

Dott. For Duccio Bacci



Dott. For. Tullia Benfenati

